



25421/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

2015

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

FRANCESCO

Dott. ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Pagamento del terzo debitore assegnato - In sede esecutiva - Al creditor creditoris - Dopo il fallimento del creditore - Inefficacia - Conseguenze.

Ud. 24/11/2015 - CC

R.G.N. 24251/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24251-2014 proposto da:

PROVINCIA NAPOLI, in persona del Presidente f.f. della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI 47, presso lo studio dell'avvocato GENNARO FAMIGLIETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO DI FALCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO S.G.E. GENERALE EDITRICE SRL (242/98), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FEA 4, presso lo studio dell'avvocato ADELELMO COLESANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO DE MAIO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3629/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 09/07/2014, depositata il 27/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

**Ritenuto** che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con sentenza in data 27 agosto 2014, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta dalla Provincia di Napoli contro la pronuncia del Tribunale di Napoli che, a sua volta, aveva accolto la domanda di dichiarazione dell'inefficacia, ex art. 44 LF, del pagamento eseguito dall'ente locale dopo la dichiarazione di fallimento della creditrice SGE srl, avanzata dalla Procedura concorsuale contro la menzionata Provincia per avere, quest'ultima, eseguito il pagamento a favore dei creditori del creditore, tali sigg. Sannino e Dericoloso, a cui la Provincia era stata assegnata come terzo pignorato in una procedura esecutiva mobiliare, con ordinanza di assegnazione anteriore alla dichiarazione dell'insolvenza della società creditrice.

Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione Provinciale, con atto notificato il 10 ottobre 2014, sulla base di un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 44 LF, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.).

La Procedura ha resistito con controricorso.

Il ricorso principale appare manifestamente infondato giacché:

- a) Non appaiono conducenti le argomentazioni svolte con il proposto mezzo atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che il pagamento eseguito dal debitore assegnato dal GE ai creditori del creditore, dopo la dichiarazione di fallimento del creditore originario, sebbene l'ordine di assegnazione sia stato precedente alla dichiarazione di fallimento, è sempre inefficace;
- b) Questo afferma la stessa giurisprudenza menzionata dalla ricorrente e questo, ancor più chiaramente ha affermato Cass. Sez. 1, nella Sentenza n. 18714 del 2007, laddove ha enunciato il principio così



massimato dall'Ufficio del massimario di questa Corte: «Dopo la dichiarazione di fallimento il debitore perde la disponibilità del suo patrimonio e non può effettuare pagamenti ne' volontariamente ne' coattivamente, in sede di esecuzione individuale. Pertanto, dopo la dichiarazione di fallimento non può essere data esecuzione alle ordinanze di assegnazione che siano state emesse prima del fallimento, ed è del tutto irrilevante che al momento della emissione non fosse conosciuto, come assume il ricorrente, lo stato di insolvenza del debitore. Nel caso della espropriazione presso terzi, il pagamento coattivo si realizza, infatti, non al momento dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione ma nel momento in cui il terzo debitore assegnato effettua il pagamento in favore del creditore assegnatario (Cass. 12 gennaio 2006, n. 463; Cass. 30 marzo 2005, n. 6737).».

- c) Ancor meglio, nella sintetica motivazione, la Corte, con la menzionata pronuncia ha affermato: «Dopo la dichiarazione di fallimento l'Ufficio provinciale I.V.A. di Napoli, quale debitore della società fallita e terzo pignorato, in ottemperanza alle ordinanze di assegnazione del Giudice dell'esecuzione della Pretura di Napoli del 23 gennaio e 2 marzo 1987, aveva eseguito pagamenti in favore dei predetti creditori; pertanto, il fallimento deduceva l'inefficacia dei pagamenti ai sensi della L. Fall., art. 44, e chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme riscosse, oltre interessi.»

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente infondato.».

\*

Considerato che il Collegio, pur dando atto dell'esistenza di un orientamento minoritario conforme, non condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, risultando convincenti le osservazioni mosse dalla ricorrente, in quanto indicative del tendenziale abbandono dell'indirizzo ermeneutico indicato nella Relazione di cui sopra; che, infatti, i sopramenzionati principi che impongono di affermare l'inefficacia del pagamento compiuto, nell'interesse del fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, vanno retamente intesi, con particolare riferimento ai destinatari dell'effetto di inefficacia; che, infatti, l'obbligo restitutorio in favore del fallimento non riguarda il terzo debitore assegnato, che abbia eseguito il pagamento, ma il creditore del fallimento, assegnatario del *debitor debitoris*;

che, in maniera conforme, si sono successivamente pronunciate, in via progressiva e convincente, Cass. 10200/2001, 13979/2003, 6737/2005, 7093/2005, 463/2006, 7508/2011;

che alcune di tali sentenze, in particolare, hanno altresì puntualizzato che, all'inefficacia del pagamento del debito del fallito (relativo, cioè, al rapporto obbligatorio tra questi e il creditore precedente) non si accompagna anche l'inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito assegnato (nel rapporto fra creditore precedente e terzo), perché il pagamento di quest'ultimo debito è correttamente fatto all'unico soggetto legittimato, essendo stato il relativo credito trasferito al creditore precedente con il provvedimento di assegnazione, con effetti analoghi a quelli della cessione di credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.);

che, pertanto, il curatore del fallimento non può altresì esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito (contra: Cass. 6737 e 7093 del 2005, citt., ma senza un evidente approfondimento della questione);

che tale orientamento, a cui si è richiamato l'ente ricorrente, è condiviso dal Collegio, nonostante le opposte tesi emerse in dottrina;

che, alle ragioni già indicate dalle richiamate Cass. nn. 1611/2000 463/2006 va aggiunto che, nel caso di pagamento coattivo mediante assegnazione di credito, in cui si verifica (come in altri casi) una scissione tra il momento depauperativo e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l'assegnazione coattiva del credito ed il secondo con il successivo adempimento del terzo, è al provvedimento giudiziale di assegnazione che bisogna fare riferimento;

che, pertanto, in tal senso deve essere corretta la motivazione della relazione sopra proposta e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, senza che sia necessario il rinvio alla Corte territoriale, potendo la causa essere decisa nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.), anche respinta la domanda originaria proposta dalla Curatela fallimentare nei confronti della Provincia di Napoli;

che, le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, in ragione della stessa discutibilità della soluzione originaria, contenuta nella proposta di definizione adottata dal Relatore.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda introduttiva proposta dalla Curatela.


Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1<sup>a</sup> sezione civile della Corte di cassazione, il 24 novembre 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 14/11/2015



Luise Annunziata